

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"FERMENTO"

Associazione di Promozione Sociale (APS)

TITOLO I



ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa denominata "FERMENTO" ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e del D.lgs. 117/2017 e della L. 106/2016 e ss. mm.

ART. 2 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa denominata "FERMENTO", alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, assumerà la denominazione di "FERMENTO APS". L'Associazione ha sede legale in Via dell'Anguillara, n. 3 - Lucca centro storico (LU). Gli uffici della sede potranno essere in qualsiasi momento trasferiti altrove, nell'ambito del Comune di Lucca, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la necessità di procedere a formale modifica dello Statuto. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede operativa principale.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

ART. 4 - ESERCIZIO SOCIALE

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente all'1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, così come indicate all'art. 5 del Codice del Terzo settore nella dicitura:

- della lett. "e": "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";

- della lett. "f": "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- della lett. "i": "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- della lett. "l": "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";
- della lett. "t": "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche";
- della lett. "v": "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata";
- della lett. "w": "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- della lett. "z": "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ

L'associazione, all'interno delle attività di interesse generale così come indicate nel precedente articolo, ha quale scopo fondante quello di creare nella comunità di riferimento una "cittadinanza socio-culturale" diffusa, inclusiva e resiliente che consenta l'autodeterminazione e la valorizzazione dell'individuo attraverso la promozione, la creazione, l'organizzazione e lo sviluppo di iniziative di carattere culturale, sociale, ambientale e di sostegno concreto e pratico a chi vive situazioni di svantaggio socio-culturale, nel centro storico della città di Lucca, e ovunque ce ne sia bisogno sul territorio e fuori dal territorio comunale. In particolare l'associazione ha come scopi principali: (1) la promozione delle finalità per cui si è costituita attraverso iniziative, progetti,

campagne promozionali atti a far conoscere e valorizzare tutto ciò che concerne l'attività culturale e sociale svolta; (2) la diffusione di iniziative culturali e sociali a supporto della collettività. Per la realizzazione dello scopo sociale l'associazione potrà: a) svolgere attività di promozione attraverso la realizzazione di progetti culturali e sociali, eventi, spettacoli, iniziative, manifestazioni culturali; b) organizzare incontri culturali in proprio e/o per conto di terzi, con noleggio di ogni tipo di attrezzatura tecnica; c) supportare iniziative di terzi la cui attività abbia attinenza con le finalità statutarie; d) svolgere progetti di formazione e supporto sociale-educativo sul territorio attraverso l'organizzazione e la realizzazione di eventi, seminari, manifestazioni, corsi attraverso anche l'utilizzo di apposite reti telematiche; e) promuovere e valorizzare eventi locali del territorio e non; f) svolgere qualsiasi altra attività di promozione sociale, progetti a supporto delle persone e della collettività e dell'ambiente; g) somministrare presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alimenti e bevande ai propri soci, nel rispetto della normativa vigente; h) creare pubblicazioni anche periodiche atte a promuovere le attività culturali e sociali; i) stipulare accordi con altre associazioni, enti o società del settore per la produzione e gestione di attività culturali; j) organizzare, promuovere e gestire eventi, mostre, rassegne culturali, festival, incontri, convegni, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altre associazioni; k) promuovere attività sportive e gestire manifestazioni e eventi in collaborazione con enti di promozione sportiva o federali. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI ED AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 7 - AMMISSIONE, NUMERO E REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- fondatori: quegli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e sono in regola con il versamento della eventuale quota annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;

- sostenitori: coloro i quali, già in qualità di associati ordinari, versino somme di denaro o che mettano a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, vale a dire non inferiore a 7 persone fisiche od a 3 Associazioni di Promozione Sociale. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito dovrà essere integrato entro un anno, ai sensi e per gli effetti della normativa di settore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, che provvederà a renderli disponibili entro 15 gg dalla ricezione della stessa;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale se prevista dall'Assemblea degli associati secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti sempre dall'Assemblea.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- A) per mancato pagamento della quota associativa;
- B) per esclusione: qualora il comportamento o le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica. Nel caso il membro da espellere sia un membro del Consiglio Direttivo, la decisione sarà assunta dagli altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevarrà la decisione del Presidente;
- C) per dimissioni;
- D) per morte.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato interessato da deliberazione di esclusione può entro 30 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà in occasione della prima riunione utile.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione di dimissioni al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque

abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: MOROSITÀ

Il pagamento, in particolare della quota annua di Associazione, deve essere effettuato entro il 31 Gennaio.

L'Associato che non provveda è considerato moroso e perde automaticamente il diritto a frequentare i locali e le attività dell'Associazione. Il socio moroso è considerato dimissionario a tutti gli effetti e con decorrenza immediata.

ART. 11 - PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Per il perseguimento dei fini istituzionali gli associati presteranno la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita come previsto dall'art. 17 del codice del terzo settore. In casi di necessità sarà possibile avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo e/o occasionale individuati anche fra gli associati medesimi, purché venga rispettata la prevalenza del lavoro volontario come previsto dall'art 36 del Codice del Terzo settore .

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, se previsto.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI E PARTECIPAZIONE

Nell'Assemblea, i nuovi associati acquisiscono il diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. L'assemblea è costituita dagli Associati; nel caso di enti associati vi partecipa il legale rappresentate o persona da lui delegata. Il voto è espresso principalmente per alzata di mano; per le votazioni che riguardano direttamente le persone è prevista la modalità del voto segreto voto segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia che si deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, gli Associati appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nel caso in cui si tratti di adunanza in modalità videoconferenza, prevista ed ammessa dal presente Statuto a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati partecipanti e sia garantito il loro diritto di voto, nella convocazione saranno indicate la piattaforma social utilizzata con le indicazioni relative alle modalità di collegamento all'adunanza virtuale ed alle modalità di riconoscimento degli associati.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati, i quali dovranno essere trasmessi ai soci o pubblicati sul sito internet dell'Associazione o nei canali che l'Associazione adotterà.

ART. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera in via definitiva sulla non ammissione e esclusione dei soci;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà + 1 degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, in proprio o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario e, in caso di elezioni se lo si ritiene opportuno, due scrutatori. Il

Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati, la prima volta all'atto della costituzione e dura in carica cinque (5) anni.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, è possibile ricorrere all'elenco dei non eletti, se esistente. I componenti sostituiti resteranno in carica fino alla fine del mandato per il quale sono andati a operare la sostituzione. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o, tramite avviso verbale o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge.

ART. 18 - IL PRESIDENTE E I SUOI COMPITI

Il Presidente è socio dell'associazione ed è nominato, la prima volta all'atto della costituzione e, in seguito, in seno al Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente ha il potere di rappresentare legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli associati, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, di cui è membro, e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato sempre in seno al Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - IL TESORIERE E I SUOI COMPITI

Il Tesoriere, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato degli associati, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - I COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) provvedere a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento dell'Associazione promulgando, se del caso, anche un regolamento interno;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- c) fissa le date delle Assemblee;
- d) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice - Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- e) esamina le domande di ammissione ad associato e delibera sulle medesime come previsto dal presente Statuto;
- f) propone l'ammontare delle quote sociali annuali nonché di ogni altra contribuzione dandone comunicazione a tutti gli associati per lettera, posta elettronica o affissione nella bacheca dell'Associazione;
- g) redige il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- h) può valutare di dare incarichi e redigere contratti con persone, anche associate, per svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso. In tale ultimo caso il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'Associazione, è di collaborazione; sarà compito del Consiglio Direttivo valutare se riconoscere una remunerazione a chi svolgerà questi incarichi purché vengano rispettate le previsioni dell'art 36 del codice del terzo settore e le normative vigenti;
- i) può stabilire, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'eventuale Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere nominato quando per due esercizi consecutivi si verifichino due delle seguenti condizioni:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 300.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 22 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- da quote associative;
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- da contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statuari;
- dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi dell'art 6 del codice del Terzo settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e la normativa vigente.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'eventuale avanzo di gestione non sarà distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengono e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 24 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art. 148 del TUIR).

Il residuo attivo - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - del rendiconto è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra gli associati, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - LIBRI SOCIALI

Come previsto dalle normative vigenti saranno tenuti i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, consultandoli presso la sede sociale, secondo le modalità indicate all'art 8 del presente Statuto.

ART. 26 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, del DPR. 445/'00, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 27 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati. Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori è necessario far riferimento all'art. 16, del Codice del Terzo Settore.

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 30 - ISCRIZIONI NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii., tramite il proprio legale rappresentante.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Firmato digitalmente
da: Nadia Davini